



Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile

Ordinanza n. 537

IL SINDACO

Premesso

che con nota datata 15/10/2014 il Dipartimento della Polizia Stradale "Abruzzo" – Sezione di Pescara ha richiesto copia delle ordinanze degli enti proprietari delle strade sull'obbligo di circolazione con catene a bordo/montate o pneumatici invernali per la marcia su neve o ghiaccio, emanate ai sensi dell'art. 6, comma 4 lett. e) del codice della strada;

che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

Considerato,

- che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione e creare pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Visto, l'art. 6, comma 4, lett. e) (ovvero art. 7, comma 1, lett. a)), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;

Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti : Prot. RU 1580 - 16.01.2013 per quanto in premessa,

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che **nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile (di ogni anno)** transitano sulla rete viaria di competenza del Comune di Pescara, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Il presente provvedimento è valido anche per i veicoli e autobus adibiti al trasporto pubblico di persone conto terzi (servizio di trasporto pubblico) sulle strade comunali ;

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

DISPONE

che il Settore Manutenzione - Servizio Manutenzione Esterna provveda, per tempo, all'installazione di idonea segnaletica meglio evidenziata ed allegata al presente atto nelle seguenti vie:

- Viale della Riviera Nord da confine con Montesilvano;
- Strada Statale 16 nord da confine con Montesilvano;
- Strada Prati Strada Statale 16 bis da confine con Montesilvano;
- Via del Circuito / Strada Statale Forca di Penne Ss. 602 da confine con Spoltore;
- Via Tiburtina Valeria da confine con San Giovanni Teatino;
- Via Tirino da confine con San Giovanni Teatino;
- Strada Statale 16 proveniente da sud da confine con Francavilla al Mare;
- Lungomare sud -Via Primo Vere proveniente da confine con Francavilla al Mare;



Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile

- Asse attrezzato tronco comprensorio Comunale e comunque su ogni arteria che consente l'accesso alla città di Pescara;

I pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione. I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1. I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale. Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

I trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo, art. 6 comma 4 lettera "e", e art. 7 comma 1 lettera "a" del C.d.S., sanzione da € 84,00 a € 335,00 (e successive modifiche di Legge delle sanzioni).

Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- Entro 120 giorni al presidente della Repubblica;
- Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Pescara, li 30 OTT. 2014

IL SINDACO

Avv. Marco ALESSANDRINI